

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ordinanza n. 41

del 25.7.2023

MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 36 /2023
PER MANIFESTAZIONE –“ESTATE SANGIOVANNESE 2023”

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n 36 del 07.07.2023 con la quale viene disciplinata l'attività di vendita, di asporto, etcc...di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale ;

Che per i mesi di Agosto e settembre 2023 il Comune di San Giovanni Gemini ha organizzato in collaborazione con la Pro loco il programma dell' estate Sangiovanneese denominato “ *ESTATE SANGIOVANNESE'23 SI MUOVE LA CITTA'*”;

VALUTATA la necessità per le sole giornate di manifestazione dell'estate sangiovanneese e cioè per i giorni 2-4-5-20-25-26 Agosto e 1 settembre 2023 – a conclusione dell'evento, dare la possibilità ai locali pubblici nei quali si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e con attività complementare di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici, e diffusione sonora all'interno dei locali di poter effettuare tale attività anche all'esterno con posizionamento delle sole casse acustiche /e o altoparlanti fino alle 02,00 del mattino del giorno successivo ;

VISTI il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

Visto l'art.6 della predetta legge “modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della “sicurezza urbana e della incolumità pubblica”, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Visto il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;la legge 190/2012,

VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

VISTO l'art. 50-7 bis 1 della Legge 267/2000, che stabilisce che in caso di inosservanza delle ordinanze del Sindaco adottate ai sensi del suddetto art.50 comma 7 bis sancisce un'ammenda che va da euro 500,00 a 5000,00;

ORDINA

CHE :

Ai fini dell'attività di diffusione di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici, e diffusione sonora all'interno dei locali di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in cui si svolge come attività complementare è consentito per le sole giornate del: 2-4-5-20-25-26 Agosto e 1 settembre 2023, a conclusione dell'evento sangiovannese poter effettuare tale attività anche all'esterno con posizionamento delle sole casse acustiche /e o altoparlanti fino alle 02,00 del mattino del giorno successivo.

Per detta attività riprodotta con apparecchi elettroacustici, e diffusione sonora all'esterno del locale è obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla legge 447/95;

Tale attività di musica deve avvenire entro i limiti di orario, deve avere carattere di complementarità, e di sussidiarietà dell'attività principale.

Inoltre non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

LA PRESENTE ORDINANZA HA VALIDITA' ESCLUSIVAMENTE PER I GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE " ESTATE SANGIOVANNESE 2023".

DISPONE

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative.

Il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza:

Il pagamento di una somma da €1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge 447;

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

E' consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni dal giorno della pubblicazione..

San Giovanni Gemini

25.7.2023



Il Sindaco

Dr. Custode Zimbaro